

*Ministero della cultura*

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

DECRETO**Concessione in uso degli spazi afferenti all'Istituto Musei e Parchi archeologici di Capri**

IL DIRETTORE

VISTI

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura”;
- il decreto ministeriale concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Musei e Parchi archeologici di Capri;
- il D.M. n. 161 dell’11 aprile 2023, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura”, come modificato dal D.M. n. 108 del 21 marzo 2024;

CONSIDERATO che i siti afferenti all’Istituto Musei e Parchi archeologici di Capri costituiscono beni culturali di rilevante interesse storico, archeologico e paesaggistico;

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aree di pertinenza dei siti afferenti all’Istituto, al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dei beni e la compatibilità delle attività con le esigenze di conservazione e fruizione pubblica;

VISTA la presa d’atto del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 (prot. MUPA-CAPRI|29/04/2026|VERBALE 14)

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 1 (prot. MUPA-CAPRI|04/05/2026|VERBALE 17)

DECRETA**Art. 1 – Oggetto**MINISTERO
DELLA
CULTURA

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI CAPRI

Via Certosa, n. 10 – 80073 Capri (NA) tel. +39 081.8376218

PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it

PEO: mupa-capri@cultura.gov.it

CF: 90113680632

Il presente decreto disciplina la concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aree afferenti all'Istituto Musei e Parchi archeologici di Capri, di seguito elencati:

- Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico di Capri;
- Villa Jovis;
- Grotta Azzurra e Villa di Gradola;
- Villa di Damecuta;
- Casa Rossa.

Gli spazi possono essere concessi per lo svolgimento di iniziative culturali, scientifiche, istituzionali, formative, editoriali, artistiche e di rappresentanza, purché compatibili con il carattere storico, artistico e archeologico dei luoghi.

È esclusa ogni attività incompatibile con le finalità istituzionali dell'Istituto o suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela, alla conservazione, al decoro e all'immagine dei siti.

Art. 2 – Tipologie di attività consentite

Gli spazi possono essere concessi per:

- a) convegni, conferenze, seminari e incontri di studio;
- b) presentazioni editoriali e iniziative culturali;
- c) concerti, spettacoli e performance artistiche compatibili con la natura dei luoghi;
- d) mostre temporanee e installazioni;
- e) riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e audiovisive;
- f) eventi istituzionali e attività di rappresentanza;
- g) attività didattiche e formative.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Istituto e delle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela dei beni culturali e pubblica incolumità.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di concessione devono essere trasmesse all'Istituto Musei e Parchi archeologici di Capri almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento.

La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la descrizione dettagliata dell'iniziativa;
- c) l'indicazione degli spazi richiesti;
- d) le date e gli orari di utilizzo;
- e) il numero previsto dei partecipanti;
- f) eventuali esigenze tecniche e logistiche;
- g) la documentazione relativa alle autorizzazioni eventualmente necessarie;

h) l'impegno al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Istituto.

L'Istituto si riserva di richiedere integrazioni documentali e ulteriori elementi utili alla valutazione dell'istanza.

Art. 4 – Procedimento di concessione

Le richieste sono valutate sulla base:

- a) della compatibilità dell'iniziativa con il carattere e la destinazione culturale dei luoghi;
- b) della sostenibilità organizzativa e logistica;
- c) dell'assenza di rischi per la conservazione dei beni;
- d) della rilevanza culturale, scientifica o istituzionale dell'iniziativa.

La concessione è disposta con provvedimento del Direttore dell'Istituto.

L'Istituto può subordinare la concessione all'osservanza di specifiche prescrizioni tecniche, organizzative e di sicurezza.

La concessione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di tutela, sicurezza o interesse pubblico, senza che il concessionario possa avanzare pretese risarcitorie.

Art. 5 – Canoni e oneri

La concessione degli spazi è subordinata al pagamento dei canoni e degli eventuali oneri accessori determinati dall'Istituto, secondo le tariffe vigenti.

Possono essere previste riduzioni o esenzioni per iniziative di particolare rilevanza culturale, scientifica o istituzionale, nonché per attività promosse o patrocinate dal Ministero della cultura o da altre amministrazioni pubbliche.

Restano a carico del concessionario tutte le spese relative all'organizzazione dell'evento, inclusi eventuali servizi di vigilanza, pulizia, allestimento e assistenza tecnica.

Art. 6 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto:

- a) a utilizzare gli spazi esclusivamente per le finalità autorizzate;
- b) a rispettare tutte le prescrizioni impartite dall'Istituto;
- c) a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dei lavoratori;
- d) a evitare qualsiasi danno ai beni culturali, agli arredi e agli spazi concessi;
- e) a ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'utilizzo;
- f) a stipulare, ove richiesto, adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni ai beni.

È fatto divieto di:

- a) installare strutture o impianti senza preventiva autorizzazione;
- b) utilizzare fiamme libere, materiali pericolosi o sostanze potenzialmente dannose;

c) effettuare attività che possano compromettere la conservazione dei beni o arrecare disturbo alla fruizione pubblica.

Art. 7 – Riprese fotografiche e audiovisive

Le riprese fotografiche, cinematografiche e audiovisive sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Istituto.

L'autorizzazione può prevedere specifiche prescrizioni tecniche e il pagamento dei relativi canoni.

È fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto d'autore, dei diritti di immagine e della normativa sulla riproduzione dei beni culturali.

Art. 8 – Responsabilità

Il concessionario risponde di eventuali danni arrecati ai beni, agli spazi e alle persone in conseguenza dell'utilizzo autorizzato.

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività autorizzate.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Art. 10 – Allegati

Costituiscono altresì parte integrante del presente decreto i 5 regolamenti relativi ai singoli siti, allegati al presente decreto.

IL DIRETTORE
Dott. Luca Di Franco

Luca Di
Franco
11.05.2026
22:34:37
GMT+02:00

